

REATI contro il PATRIMONIO e l'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Con *online*

- 📖 **Approfondimenti** avanzati
- 🔑 **Temi** svolti
- 🔨 **Giurisprudenza** per esteso

Edizione **2026**



**Neldiritto
Editore**

2.

forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, giacché l'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza" (Cass. Pen., Sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 4145 e Cass. Pen., Sez. V, 17 settembre 2018, n. 48880, nonché da ultimo Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2025, n. 17715).

Secondo parte della dottrina, essendo il furto un reato di danno, la configurazione della fattispecie presuppone che la **sottrazione della cosa arrechi un pregiudizio al soggetto passivo**: non costituirebbe perciò furto la sottrazione di cose prive d'un valore di scambio (ANTOLISEI).

Sul punto, anche i sostenitori della tesi che qualifica il furto quale reato formale si interrogano circa la penale rilevanza di una **sottrazione di cose mobili di infimo o nessun valore**. Al di là delle tesi che hanno fatto ricorso all'interpretazione realistica della norma di cui all'art. 49, co. 2 c.p. per sostenere il difetto di offesa in relazione ad un furto pur tipico (NEPPI MODONA) o agli argomenti addotti dai sostenitori dell'interpretazione teleologica della fattispecie per escludere la sussistenza del reato (PADOVANI), in giurisprudenza si è sovente posto il problema del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. nell'ipotesi di furto di beni dal modico valore motivato da esigenze alimentari.

DIBATTITO DOTTRINALE

La sottrazione di cose aventi solo valore affettivo: è furto?

Discussa è la configurabilità del furto nelle ipotesi in cui la refurtiva abbia solo un valore affettivo.

L'esigenza sottostante a tale orientamento è quella di ancorare a parametri obiettivi l'applicabilità della sanzione penale, evitando che si dia tutela a rapporti che hanno ad oggetto cose prive di effettivo valore, tranne che per il singolo che le possiede. Pertanto, in applicazione dell'art. 624 cpv. c.p. (che si riferisce all'energia elettrica e ad ogni altra energia dotata di "valore economico"), si richiede che la cosa sottratta sia munita di valore patrimoniale non solo da un punto di vista eminentemente soggettivo, ma da quello oggettivo dell'agente tipico della cerchia sociale o professionale cui il soggetto passivo appartiene (FIANDACA-MUSCO).

2.1.4. Elemento soggettivo.

Quanto all'**elemento psicologico**, è oggetto del dolo la coscienza e volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento della cosa, unita alla consapevolezza della sua altruità.

Il soggetto deve inoltre agire col **fine di trarre profitto (dolo specifico)**.

A tale proposito è stato precisato nella giurisprudenza di legittimità che l'elemento soggettivo del delitto di furto si sostanzia nella consapevolezza dell'altruità della cosa sottratta, nella volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento e nello specifico fine di trarre profitto per sé o per altri; ne consegue che l'opinione di impossessarsi

della cosa altrui con il consenso dello avente diritto o l'ignoranza dell'altruità del bene sottratto fa venir meno il dolo del reato di furto (così, *Cass. Pen., Sez. V, 4 aprile 2025, n. 16008*).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Il dolo (specifico) del reato. Cass., Sez. un., 12 ottobre 2023, n. 41570.

In tema di furto, si era registrato un contrasto giurisprudenziale relativo alla nozione di profitto costituente il dolo specifico del delitto di furto. Secondo un primo orientamento, più risalente, la nozione di profitto prescinde dalla natura economica sottesa alla finalità dell'agente, potendo consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, diretta a soddisfare bisogni tanto economici quanto personali dell'agente. Tale lettura si fonda su una **interpretazione ampia** della nozione di profitto, tale da ricomprendere non solo vantaggi di natura esclusivamente economica, ma anche qualsiasi utilità o vantaggio non patrimoniale (a titolo esemplificativo, si è ritenuto esistente il fine del profitto del delitto di furto in relazione alla sottrazione di un'agenda telefonica dalle mani della vittima, finalizzata ad impedire a quest'ultima di fare una telefonata (così, *Cass. Pen., Sez. II, 9 ottobre 2012, n. 40631*). Un orientamento minoritario, più recente, invece, inquadra **in senso restrittivo** la nozione di profitto, attribuendovi unicamente la finalità del perseguimento di un'utilità di tipo patrimoniale, assumendo come fondamentale, ai fini dell'accertamento del vantaggio perseguito dall'autore, un arricchimento patrimoniale oggetto della volontà dell'autore (cfr. *Cass. Pen., Sez. V, 5 aprile 2019, n. 25821*).

Rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla nozione di profitto, è stata rimessa alle **Sezioni Unite** la seguente questione di diritto: «*se il fine di profitto, in cui si concentra il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un'utilità non patrimoniale dal bene sottratto*». Sulla base di una interpretazione sistematica e teleologica, nonché storica della nozione di profitto, con sentenza n. 41570 del 25 maggio 2023 (dep. 12 ottobre 2023), le Sezioni Unite hanno ritenuto di **aderire all'orientamento estensivo**, che considera anche il **profitto non patrimoniale** come compreso della nozione richiesta dal dolo specifico nei delitti di furto, ribadendo che «*la scelta di circoscrivere la nozione di profitto all'ambito strettamente patrimoniale non può trovare fondamento in un significato univoco della parola 'profitto' nel linguaggio comune; quest'ultima ricorre infatti in espressioni prive di qualunque correlazione con la sfera del lucro economico, finendo per identificarsi, come attestato nei dizionari di lingua italiana, in un giovamento o vantaggio, sia fisico che intellettuale o morale o pratico*». Una diversa interpretazione condurrebbe a limitare le ipotesi di punibilità delle condotte di volontaria sottrazione di beni altrui solo a quelle dettate da finalità economica, privando di tutela penale tutta la casistica di furti di oggetto indotti da motivazioni non economiche. Non a caso, tra l'altro, il legislatore – e con esso l'interprete – tende a distinguere, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, la nozione di profitto da quella di lucro, eminentemente di natura economico-patrimoniale. Nondimeno, la valutazione del profitto va parametrata sul vantaggio che l'autore intende trarre dall'impossessamento della cosa, senza essere estesa indiscriminatamente ad un tutto vago e indeterminato. Pertanto, a parere del collegio, «*il profitto rilevante, quale connotato della specifica direzione della volontà che va a svolgere un'ulteriore funzione delimitatrice rispetto al mero profilo oggetto della condotta di sottrazione e di impossessamento, è quello che, indipendentemente dalla sua idoneità ad essere apprezzato in termini monetari, viene tratto immediatamente dalla costituzione dell'autonoma signoria sulla res e non quello che può derivare attraverso ulteriori passaggi dall'illecito*». In definitiva, le Sezioni Unite addivengono alla conclusione che «*il profitto rilevante è quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, ossia dalla*

conservazione e dal godimento del bene», enunciando il seguente principio di diritto: «*il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un **fine di natura non patrimoniale***».

2.1.5. Rapporti con altri reati.

Quanto ai rapporti con altre fattispecie incriminatrici, la giurisprudenza ha ritenuto il **concorso materiale** tra il reato di furto e quello di **falso per soppressione di atti pubblici**, che ricorre quando la distruzione del documento sopravviene alla sua sottrazione, ovvero si realizza in un momento cronologico distinto e successivo, nonché tutte le volte in cui la sottrazione non sia avvenuta al solo scopo di eliminare il valore probatorio del documento, ma anche al fine di trarre dal suo possesso un'utilità specifica e diretta (Cass. Pen., Sez. V, 6 giugno 2014, n. 48747). Viceversa, quando vi sia contestualità cronologica tra sottrazione e distruzione e l'azione sia stata compiuta all'unico scopo di **eliminare la prova del diritto**, il concorso non è ipotizzabile e la **sottrazione** deve essere considerata come un **antefatto non punibile**, destinato ad essere assorbito nella condotta unitaria finalisticamente individuata dallo scopo unico che animava *ab initio* la volontà e coscienza dell'agente, e che caratterizza la fattispecie criminosa di cui all'art. 490 c.p. (Cass. Pen., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 13836).

È stato riconosciuto in giurisprudenza anche il concorso con il reato di **estorsione** di cui all'art. 629 c.p., nell'ipotesi in cui al derubato venga richiesta una somma di denaro per la restituzione della refurtiva, sottratta al solo scopo di ottenere il pagamento del riscatto. Si tratta, infatti, di due attività criminose indipendenti, una prima estrinsecantesi nella condotta furtiva ed una seconda, successiva, manifestatasi nel diverso reato *ex art.* 629 c.p.

Parimenti, è stato riconosciuto il concorso con il delitto di **truffa** di cui all'art. 640 c.p., per la cui integrazione non si richiede una condotta di sottrazione da parte dell'agente, dal momento che l'oggetto materiale del reato viene spontaneamente consegnato al reo dal soggetto passivo. L'elemento di differenziazione tra le due fattispecie incriminatrici, infatti, si ravvisa nel fatto che, nel furto, l'oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà; nel delitto di truffa, invece, il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifici e raggiri posti in essere dall'agente (Cass. Pen., Sez. V, 9 ottobre 2002, n. 38212) in senso conforme, Cass. Pen., Sez. IV, 9 novembre 2018, n. 5435).

2.1.6. Forme di manifestazione del reato.

Dopo le modifiche introdotte nel corpo dell'art. 625 c.p. dalla legge n. 94/2009 il furto è **aggravato** (con pena inasprita – nuova cornice da due a sei anni di reclusione e da euro 927 a euro 1.500 – con l'entrata in vigore della l. 23 giugno 2017, n. 103):

1) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale d'un qualsiasi mezzo fraudolento.

La *ratio* della circostanza è individuata sia nella minorata difesa delle cose che vengono aggredite con modalità più efficaci ed insidiose del normale, sia nella